



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

22 / 2019 del 30/01/2019

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CNSAS LOMBARDO PER IL TRASPORTO DEI LOTTI SCORTE DI AREU - PROVVEDIMENTI PER RINNOVO



OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CNSAS LOMBARDO PER IL TRASPORTO DEI LOTTI SCORTE DI AREU - PROVVEDIMENTI PER RINNOVO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 17/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza:

- nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (rif. Art. 16 L. 33/2009 così come modificato dalla L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015, art. 1 co. 1 let. v), tra le altre funzioni, lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
- nello svolgimento delle predette funzioni relative all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il personale appartenente agli Enti del Servizio Sanitario Regionale impegnato nello svolgimento dei detti compiti è coordinato e diretto dall'AREU tramite le Articolazioni Aziendali Territoriali e le Sale Operative Regionali attraverso apposite convenzioni sottoscritte;

PREMESSO, altresì, che:

- con DGR n. 1478 del 30.03.2011, la Giunta Regionale della Lombardia ha affidato a questa Azienda il compito di stipulare e attivare i protocolli convenzionali con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (CNSAS) ex L. n. 74/2001, con sede in Pescate (LC) Via Roma n. 134, per l'attività di soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo;
- con deliberazione AREU n. 83 del 21.03.2017 è stata approvata per il triennio 2017-2019 la convenzione tra l'AREU e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS – Servizio Regionale Lombardo stabilendo le modalità e le condizioni per il supporto allo svolgimento dei relativi interventi;

RILEVATO che:

- AREU riconosce nell'attività del CNSAS il perseguimento di un interesse di carattere generale e di pubblica utilità, in ragione di quanto disposto dall'art. 1 della L. 74/2001 e dalla Legge Regionale n. 5 del 17 marzo 2015;
- in attuazione a quanto sopra, AREU, per lo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario in ambiente montano, ipogeo e ostile nel territorio della Regione Lombardia s'avvale della collaborazione del CNSAS Lombardo, il quale dispone di un'ampia base di volontari qualificati, nonché di tecnici e figure professionali specialistiche previste dalla Legge n. 74/2001, addestrati alla movimentazione e al soccorso in ambiente montano, ipogeo e ostile, che intende mettere a disposizione di AREU, nell'ambito della propria attività istituzionale di soccorso degli infortunati, dei

pericolanti e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio (comma 2, art. 1 della Legge n. 74/2001);

CONSIDERATO che in tale contesto di collaborazione è stato evidenziato l'ulteriore interesse, e la conseguente comune volontà, a cooperare per la realizzazione di attività logistiche di movimentazione e trasporto dei Lotti Scorte di AREU, dislocati, uno presso l'autorimessa Presidio Ospedaliero di Sondalo, afferente all'Azienda Ospedaliera Valtellina Valchiavenna, e l'altro presso la Base Elisoccorso di Caiolo;

ATTESO che lo scopo del citato accordo è assicurare la tempestiva disponibilità di operatori e mezzi in grado di provvedere al trasporto, montaggio dei Lotti Scorte in caso di attivazioni in ambito provinciale e regionale e che la descrizione dettagliata degli aspetti operativi è contenuta nel Documento Tecnico Attuativo, allegato al citato accordo, il cui aggiornamento, per gli aspetti di carattere tecnico non sostanziale, potrà essere concordato direttamente tra le Parti, mentre eventuali revisioni sostanziali del Documento dovranno essere definite con appositi atti integrativi del presente accordo;

DATO ATTO CHE:

- con provvedimento deliberativo n. 2017/280 del 26.09.2017 è stata autorizzata la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con CNSAS Lombardo per il trasporto dei lotti scorte di AREU con decorrenza sino al 31.12.2018;
- tale rapporto di collaborazione ha avuto esito positivo per l'Azienda, come comprovato dal parere favorevole al rinnovo dello stesso rilasciato dal Referente per le Maxi- Emergenze di AREU, acquisito agli atti con nota prot. AREU 2018/10272 del 22.11.2018;
- con nota prot. AREU 2018/11503 del 28.12.2018 AREU ha chiesto alla Presidenza del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo di manifestare la sussistenza di interesse al rinnovo dell'accordo di collaborazione in oggetto, ottenendo risposta positiva da quest'ultimo, mediante trasmissione della predetta convenzione firmata digitalmente dal legale rappresentante di CNSAS (nota prot. AREU 2019/421 del 14.01.2019);

RILEVATO che la prosecuzione del rapporto di collaborazione tra l'Azienda e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo consente di continuare a rispondere all'esigenza di poter garantire una tempestiva disponibilità di operatori e mezzi in grado di provvedere al trasporto, montaggio dei Lotti Scorte di AREU (dislocati, uno presso l'autorimessa Presidio Ospedaliero di Sondalo, afferente all'Azienda Ospedaliera Valtellina Valchiavenna, e l'altro presso la Base Elisoccorso di Caiolo) in caso di attivazioni in ambito provinciale e regionale;

TENUTO CONTO che i referenti designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- per AREU: Responsabile AAT di Sondrio;
- per il CNSAS Lombardo: Gianfranco Comi – Presidente CNSAS Lombardo;

PRECISATO che gli oneri economici derivanti dalla gestione delle attività oggetto del

predetto accordo sono suddivisi secondo quanto di seguito specificato:

- AREU si impegna a garantire la copertura dei costi di assicurazione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, ripristino ed eventuale adeguamento del materiale, dei mezzi e delle attrezzature di sua proprietà da impiegarsi per la gestione delle attività oggetto del presente accordo così come descritte nella check-list allegata all'accordo in parola;
- il CNSAS Lombardo si impegna a garantire i costi relativi all'eventuale attivazione di personale dipendente, necessario allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- la copertura dei costi relativi al carburante, ai pedaggi e ogni altra spesa sarà ricompresa e verrà garantita nell'ambito del finanziamento della convenzione AREU – CNSAS Lombardo per gli anni 2017-2019 per la collaborazione nella gestione degli interventi di soccorso alpino e speleologico in ambiente impervio, approvata con deliberazione AREU n. 83/2017;

PRECISATO, altresì, che il CNSAS Lombardo si impegna a garantire:

- la copertura assicurativa per infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività richieste a favore dei propri volontari impegnati nelle attività oggetto del presente accordo;
- la copertura assicurativa per Responsabilità Civile (RC) verso terzi per i danni che i suddetti volontari potranno causare nell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo;

PRECISATO, altresì, che tutti gli operatori chiamati a operare per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo sono tenuti a uniformarsi alle procedure e alle norme di sicurezza in vigore, nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ATTESO che il citato accordo ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2019, fatti salvi i pregressi rapporti decorrenti dal 01/01/2019, con esclusione del tacito rinnovo.

PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

RICHIAMATI i provvedimenti deliberativi nr. 10/2019 e nr. 11/2019 di AREU con i quali sono stati nominati temporaneamente il Direttore Amministrativo Facente Funzioni, dott. Stucchi ed il Direttore Sanitario Facente Funzioni, Dott. Mare, a decorrere dal 10.01.2019;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo dell'accordo, autorizzandone la sottoscrizione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Lombardo, con sede in Pescate (LC) Via Roma n. 134, per garantire il necessario supporto logistico di movimentazione e trasporto dei Lotti Scorte di AREU dislocati presso l'AAT di Sondrio;
2. di disporre che il predetto accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione con durata sino al 31.12.2019, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi

tra le parti a fare data dal 01.01.2019 e con esclusione del tacito rinnovo;

3. di stabilire che gli oneri economici derivanti dalla gestione delle attività oggetto dell'accordo, sono suddivisi secondo quanto di seguito specificato:
 - AREU garantisce la copertura dei costi di assicurazione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, ripristino ed eventuale adeguamento del materiale, dei mezzi e delle attrezzature di sua proprietà;
 - CNSAS Lombardo si impegna a garantire i costi relativi all'eventuale attivazione di personale dipendente, necessario allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
 - la copertura dei costi relativi al carburante, ai pedaggi e ogni altra spesa sarà ricompresa e verrà garantita nell'ambito del finanziamento della convenzione AREU – CNSAS Lombardo per gli anni 2017-2019 per la collaborazione nella gestione degli interventi di soccorso alpino e speleologico in ambiente impervio;
4. di dare atto che i referenti designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
 - per AREU: Responsabile AAT di Sondrio;
 - per il CNSAS Lombardo: Gianfranco Comi – Presidente CNSAS Lombardo;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore SC Affari Generali e Legali di AREU;
6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a tutte le Strutture aziendali interessate;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Claudio Mare

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00 Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA	
	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA E URGENZA DELLA LOMBARDIA	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALI.E.0001467. 04-01-2017-U
	E CNSAS LOMBARDO PER IL TRASPORTO DEI LOTTI SCORTE DI AREU	
	Azienda Regionale Emergenza Urgenza , di seguito indicata come AREU, con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale e domiciliato per la carica presso la sede medesima;	
	E	
	Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Lombardo , di seguito per brevità CNSAS Lombardo, con sede in Pescate (LC), via Roma 134, C.F. 02202060139, P.IVA 03686290135, struttura operativa regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito per brevità CNSAS), in atto rappresentata dal Sig. Gianfranco Comi, legale rappresentante pro tempore, in qualità di Presidente Regionale.	
	VISTI	
	l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra Pubbliche Amministrazioni;	
	la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i., di istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile;	
	la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;	
	la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, e s.m.i., testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile;	
	la Delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2008, n. VIII/6994, attivazione	
		pag. 1 di 7

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00 Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza;	
	la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità;	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFI CIALE.0001467. 04-01-2017-U
	la convenzione per la collaborazione nella gestione degli interventi di soccorso alpino e speleologico in ambiente impervio sottoscritta tra AREU e CNSAS Lombardo a valere sino al 31.12.2018, approvata con deliberazione n. 83/2017 del 21.03.2017;	
	ATTESA	
	la comune volontà di cooperare per la realizzazione di una serie di attività logistiche funzionali a un efficace e tempestivo trasporto dei Lotti Scorte in parola;	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 Premesse e allegati	
	Le premesse e ogni altro documento allegato alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.	
	Art. 2 Oggetto	
	Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività logistiche di movimentazione e trasporto dei Lotti Scorte di AREU, dislocati, a seguito del presente accordo, uno presso l'autorimessa Presidio Ospedaliero di Sondalo e l'altro presso la Base Elisoccorso di Caiolo.	
	Scopo del presente accordo è assicurare:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la tempestiva disponibilità di operatori e mezzi in grado di provvedere al trasporto, montaggio dei Lotti Scorte in caso di attivazioni in ambito provinciale e regionale. 	
	La descrizione dettagliata degli aspetti operativi è contenuta nel Documento	
		pag. 2 di 7

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
		Imposta di bollo pari a € 32,00
	Tecnico Attuativo, allegato e parte integrante al presente accordo (allegato	Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	n. 1).	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFI CIALE.0001467. 04-01-2017-U
	L'aggiornamento del suddetto Documento, per gli aspetti di carattere tecnico	
	non sostanziale, potrà essere concordato direttamente tra le Parti.	
	Eventuali revisioni sostanziali del Documento dovranno essere definite con	
	appositi atti integrativi del presente accordo.	
	Art. 3 Obblighi delle parti	
	Per lo svolgimento delle attività concordate entrambe le Parti si impegnano a	
	mettere a disposizione le competenze, la professionalità e le risorse necessarie.	
	L'eventuale ricorso a soggetti terzi dovrà essere preventivamente concordato	
	tra le parti.	
	Art. 4 Referenti	
	I referenti designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del	
	presente accordo sono:	
	per AREU: Responsabile AAT di Sondrio;	
	per il CNSAS Lombardo: Gianfranco Comi – Vice Presidente CNSAS Lombardo.	
	Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente sopra indicato,	
	dandone tempestiva comunicazione all'altra.	
	I referenti designati redigeranno un rapporto al termine di ogni intervento	
	operativo di emergenza che comporti l'effettivo trasporto dei Lotti Scorte.	
	Alla scadenza dell'accordo, dovrà essere redatto un rapporto sintetico	
	riepilogativo dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.	
	Art. 5 Responsabilità	
	Il CNSAS Lombardo si impegna a garantire:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la copertura assicurativa per infortuni e malattie connesse allo svolgimento 	
		pag. 3 di 7

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00 Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	delle attività richieste a favore dei propri volontari impegnati nelle attività	
	oggetto del presente accordo;	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFI CIALE.0001467. 04-01-2017-U
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la copertura assicurativa per Responsabilità Civile (RC) verso terzi per i 	
	danni che i suddetti volontari potranno causare nell'espletamento delle	
	attività oggetto del presente accordo.	
	Tutti gli operatori chiamati a operare per l'espletamento delle attività oggetto	
	del presente accordo sono tenuti ad uniformarsi alle procedure ed alle norme	
	di sicurezza in vigore, nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	Art. 6 Oneri finanziari	
	Gli oneri economici derivanti dalla gestione delle attività oggetto del presente	
	accordo sono suddivisi secondo quanto di seguito specificato:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AREU si impegna a garantire la copertura dei costi di assicurazione, 	
	manutenzione, ordinaria e straordinaria, ripristino ed eventuale	
	adeguamento del materiale, dei mezzi e delle attrezzature di sua proprietà	
	da impiegarsi per la gestione delle attività oggetto del presente accordo	
	descritte, nella check-list allegata alla presente convenzione (allegato n.	
	2);	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il CNSAS Lombardo si impegna a garantire i costi relativi all'eventuale 	
	attivazione di personale dipendente, necessario allo svolgimento delle	
	attività previste dal presente accordo;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la copertura dei costi relativi al carburante, ai pedaggi e ogni altra spesa 	
	sarà ricompresa e verrà garantita nell'ambito del finanziamento della	
	convenzione AREU – CNSAS Lombardo per gli anni 2017-2018 per la	
	collaborazione nella gestione degli interventi di soccorso alpino e	
	speleologico in ambiente impervio, approvata con deliberazione AREU n.	
		pag. 4 di 7

	83/2017.	Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00 Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	Art. 7 Durata e rescissione dell'accordo	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFI CIALE.0001467. 04-01-2017-U
	Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2019,	
	fatti salvi i pregressi rapporti decorrenti dal 01/01/2018, con esclusione del tacito rinnovo.	
	Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso	
	di almeno 30 giorni esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.	
	Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati	
	Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal	
	D.Lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 , le Parti dichiarano di	
	essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati	
	personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della	
	esecuzione dei presente atto.	
	Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e	
	corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia	
	responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da	
	una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.	
	Ai sensi del Testo Unico sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai	
	principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.	
	Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente	
	comunicare oralmente tutte le informazioni previste della richiamata	
	normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del	
	responsabile del trattamento.	
	Art. 9 Controversie	
		pag. 5 di 7

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00 Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFI CIALE.0001467. 04-01-2017-U
	Art. 10 Imposte e oneri	
	L'imposta di bollo connessa al presente atto, ai sensi dell'art. 2 Allegato A del D.P.R. n. 642/72, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, solo per AREU. Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Lombardo, in quanto rientrante tra gli Enti del Terzo Settore, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 del D.Lgs. 117/2017.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	Art. 11 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento	
	Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	ALLEGATI:	
	Documento Tecnico Attuativo (allegato n. 1);	
	Check-list (allegato n. 2).	
	Milano, data dell'ultima sottoscrizione digitale.	
	Per l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, il Direttore Generale	
		pag. 6 di 7



PROPOSTA DI DELIBERA N. 17/2019

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CNSAS LOMBARDO PER IL TRASPORTO DEI LOTTI SCORTE DI AREU - PROVVEDIMENTI PER RINNOVO

Attestazione

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 28/01/2019

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)